Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 21 ottobre 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 9,30, al Palazzo del Quirinale, in udienza solenne, S. E. Hseyin Ragip Baydur, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Turchia.

Roma, addì 14 ottobre 1948

(4724)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1948, n. 1239.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria, in località Como del comune di Alba (Cuneo).

N. 1239. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Alba in data 26 ottobre 1947, relativo all'erezione della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria, in località Como del comune di Alba (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1948, n. 1240.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della Curazia autonoma di San Rocco, in frazione Tavernelle del comune di Licciana Nardi (Massa Carrara).

N. 1240. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Apuania in data 16 febbraio 1946, integrato con successivo decreto 5 febbraio 1947, relativo all'elevazione a parrocchia della Curazia autonoma di San Rocco, in frazione Tavernelle del comune di Licciana Nardi (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1948, n. 1241.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Consolazione, in borgo Gravitelli del comune di Messina.

N. 1241. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, integrato con successivo provvedimento 23 novembre 1943 e rettificato con postilla 1° gennaio 1946, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria della Consolazione, in borgo Gravitelli del comune di Messina.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli », in Rieti, e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli », in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 febbraio 1926, n. 379, contenente disposizioni per il coordinamento della Stazione di granicoltura di Rieti con l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura in Roma;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° marzo 1947, con il quale don Clemente Aldobrandini fu nominato presidente del Consiglio di amministrazione, unico per i due predetti Istituti, per il triennio 1947-1949;

Vista la lettera con la quale don Clemente Aldobrandini rassegna le dimissioni dalla carica predetta;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il prof. Alessandro Brizi è nominato presidente del Consiglio di amministrazione unico della Stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli », in Rieti, e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli », in Roma, in sostituzione di don Clemente Aldobrandini.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1948

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 26, *foglio n.* 197. — ZANCA

(4670)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1948.

Rimozione dalla carica del sindaco del comune di Ascoli Satriano (Foggia).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Da un'inchiesta eseguita nel gennaio 1947 da un funzionario della Prefettura di Foggia presso il comune di Ascoli Satriano, risultò palese il sistema di arbitri e di faziosità instaurato in quell'Amministrazione dal sindaco, signor Antonio Curcella, il quale, assunto al potere nel 1945 su designazione del locale Comitato Nazionale di Liberazione e confermato nella carica con le elezioni amministrative del 1946, anzichè uniformare la sua condotta al rispetto della legge ed alla tutela degli interessi della collettività, si distinse ben presto per atti di favoritismo compiuti nei confronti di simpatizzanti od aderenti al proprio partito politico a danno di cittadini che militavano in altri partiti.

Tale azione, che egli poteva svolgere su vasta scala quale presidente della Commissione per l'impiego della mano d'opera, mentre da una parte gli creò una corrente favorevole, costituita da coloro che ne ricevevano indebiti vantaggi, valse, per contro, ad inimicargli la parte sana della popolazione, la quale mal tollerava che l'Amministrazione comunale fosse guidata da un individuo il quale si valeva della carica ricoperta per conseguire scopi personali e di partito.

Dalla suddetta relazione ispettiva e sopratutto dai rapporti inviati dall'Arma dei carabinieri e dalla Questura al Prefetto, si rileva come egli fosse il principale responsabile dello stato di disagio creatosi nella categoria dei braccianti agricoli di quel Comune.

Infatti, mentre fino al 1945 essa era di proporzioni limitatissime, onde l'avviamento al lavoro della mano d'opera disoccupata avveniva sempre senza difficoltà data la notevole estensione del territorio del Comune (circa 33 mila ettari), da tale data, invece, avendo egli assunta la carica di presidente della Commissione per l'impiego della mano d'opera, la categoria dei braccianti agricoli si moltiplicò gradatamente per l'arbitraria immissione di lavoratori dell'industria, del commercio e dell'artigianato da lui operata.

Pertanto, il problema dell'impiego dei disoccupati diventò di difficile soluzione ed, in conseguenza del sistema di favoritismi da lui instaurato a pro di lavoratori appartenenti ad una determinata corrente politica, si creò un'atmosfera di odio e di violenza pronta ad esplodere in ogni circostanza e che ha sempre tenuto in viva agitazione la cittadinanza ed ha richiesto il continuo intervento della Prefettura e degli organi locali e provinciali di pubblica sicurezza per prevenire e reprimere gravi perturbamenti dell'ordine pubblico.

A titolo indicativo si elencano di seguito i più gravi incidenti verificatisi in Ascoli Satriano dal 1947 in poi:

Aprile 1947 15 e 16. — Invasione della sede della Associazione degli agricoltori, manifestazione ostile contro alcuni agricoltori con danneggiamenti e tentativi di invasioni di abitazioni; aggressione all'agricoltore Giorgi Antonio che veniva malmenato dai dimostranti e a stento sottratto all'ira della folla da un sottufficiale dell'Arma; blocco delle strade, tumulto innanzi alla caserma dei carabinieri per il fermo di alcuni indiziati. Nuovo tentativo di dimostrazione nel giorno 17;

Aprile 1947. — La Cooperativa qualunquista « L'Ausiliaria » era riuscita aggiudicataria del 3° tronco 2° tratto del torrente Carapellotto per l'importo di 5 milioni e con il ribasso di asta del 37,20 %. Tra il sindaco Curcella, presidente della Cooperativa « La Proletaria », e il presidente della « Ausiliaria » si creava un attrito determinato dal fatto che i precedenti lotti del Carapellotto erano stati appaltati dalla Cooperativa « La Proletaria ». Elementi estranei alla Cooperativa « L'Ausiliaria » invadevano il lavoro di detta Cooperativa eseguendolo arbitrariamente per circa la metà. Sotto la pressione della necessità immediata dell'impiego della mano d'opera, il Consorzio generale di bonifica assegnava a trattativa privata analogo lotto alla Cooperativa « La Proletaria » con il ribasso dell'1 %;

Novembre 1947 15. — Assalto e devastazione delle sedi della D.C. dell'U.Q., del P.L., e dell'Associazione agraria. Blocco delle strade. Nella notte dal 23 al 24 la sede dell'Associazione agraria, nel frattempo riattivata, veniva nuovamente invasa e saccheggiata. Il sindaco Curcella, che il comandante dell'Arma, ai primi indizi dei disordini, aveva convocato in caserma, si rendeva irreperibile;

20 marzo 1948. — In seguito al fermo di un iscritto al Partito socialista, che tentava di cancellare un emblema del M.S.I., una folla di circa 500 persone inscenava una dimostrazione innanzi alla caserma dei carabinieri e veniva dispersa dalle forze di polizia prontamente intervenute;

13 marzo 1948. — Durante un comizio del Partito comunista, oltre a grida ostili all'indirizzo di membri del Governo, veniva anche gridato « abbasso il Vescovo Panfundi », titolare della Diocesi;

31 marzo 1948. — In seguito al fermo di tali Parrari Carlo e Palmisano Francesco per violenza e resistenza ai militari dell'Arma, che erano intervenuti per sedare un incidente fra i suddetti ed il seminarista Gasparini Lucio che seguiva una processione religiosa, gli appartenenti ai partiti di sinistra manifestavano il proposito di tentare la liberazione degli arrestati con la violenza. Si rendeva necessario l'invio da Foggia di un funzionario di pubblica sicurezza e di 50 agenti.

Ma l'episodio più grave, che pone in luce lo stato di agitazione in cui quella popolazione è tenuta per colpa del predetto amministratore, è quello verificatosi il giorno 2 maggio 1948, in cui una dimostrazione popolare da lui provocata ed eccitata, interrompeva con la violenza la tradizionale processione della Madonna della Misericordia per le vie della città ed impediva al Vescovo di parlare ai fedeli.

In seguito a tale incidente egli è stato tratto in arresto e denunziato all'autorità giudiziaria.

Questi fatti di particolare gravità ne hanno irrimediabilmente compromesso il prestigio e l'onorabilità, onde si rende necessario rimuoverlo dalla carica, per gravi motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 149, 7° comma, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

In tali sensi si è anche espresso il Consiglio di Stato nella adunanza del 15 giugno 1948, e, pertanto, in conformità del parere dell'autorevole Consesso, è stato predisposto lo schema di decreto chi mi onoro sottoporre alla firma della S. V. I. e col quale, per sanzionare adeguatamente l'operato del medesimo, viene stabilita la sua ineleggibilità alla carica per il periodo di tre anni, ai sensi del comma 8 dell'articolo suindicato.

Roma, addì 9 settembre 1948

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che il signor Curcella Antonio, sindaco di Ascoli Satriano (Foggia), è risultato responsabile di numerose e gravi irregolarità che ne hanno seriamente compromesso il prestigio;

Considerato che i fatti accertati integrano gli estremi di cui al settimo comma dell'art. 149 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 1° febbraio 1915, n. 148, per cui si rende necessario disporre la rimozione dalla carica del predetto sindaco, nei cui confronti è stato anche iniziato procedimento penale per concorso nei reati di vilipendio di un ministro del culto cattolico e di turbamento dell'esercizio di funzioni religiose;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 15 giugno 1948;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, numero 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il signor Curcella Antonio, sindaco di Ascoli Satriano, è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non dopo decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1948

EINAUDI

SCELBA

(4671)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1948.

Integrazione della Commissione per lo studio dei problemi inerenti al personale statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1948, relativo alla costituzione di una Commissione per lo studio dei problemi inerenti al personale statale;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte della Commissione predetta anche il Sottosegretario di Stato alle finanze, in relazione ai compiti demandati alla Commissione medesima;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

La lettera c) dell'art. 1 del decreto Presidenziale 12 ottobre 1948, è modificata nel modo seguente:

« c) dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle finanze, al tesoro, alle pensioni di guerra, ai trasporti ed alle poste e telecomunicazioni ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1948

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1948
Registro Presidenza n. 19, foglio n. 316. — FERRARI

(4750)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1948.

Convalida di provvedimenti di nomina adottati dalla Società Linee Aeree Trascontinentali Italiane « L.A.T.I. » nei confronti di due impiegati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la nomina dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente entro un anno dalla entrata in vigore del predetto decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 la dichiarazione di convalida degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale;

Ritenuto che tutte le azioni della Società Linee Aeree Trascontinentali Italiane « L.A.T.I. » figurano nelle consistenze del demanio mobiliare, in quanto tutto il capitale di detto Ente è stato formato dallo Stato, e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente che abbia ottenuto nomine nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che l'azienda predetta ha proceduto, in data 5 dicembre 1943 alle nomine:

a dirigente del rag. Mogavero Vincenzo, ed

a impiegato di concetto di 1ª classe del sig. Testorio Vittorio,

suggerite esclusivamente da necessità di carattere aziendale, con assoluta esclusione di ogni influenza di carattere politico,

Considerato inoltre che il personale suddetto ha continuato a prestare servizio ininterrottamente dopo l'8 settembre 1943 alla dipendenza della Società Linee Aeree Trascontinentali Italiane « L.A.T.I. »;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di nomina del rag. Mogavero Vincenzo e del sig. Testorio Vittorio, rispettivamente a dirigente e ad impiegato di concetto di 1ª classe, disposti in data 5 dicembre 1943 dalla Società Linee Aeree Trascontinentali Italiane « L.A.T.I. » nei confronti dei due suoi dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1948

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

p. *Il Ministro per la difesa Aeronautica*
MALINTOPPI

(4731)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1948.

Approvazione dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n, 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 968;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, approvato con decreto del Capo del Governo in data 27 novembre 1939, e modificato con decreto interministeriale 20 febbraio 1947;

Visto lo schema di nuovo statuto predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto anzidetto, approvato dall'assemblea dei partecipanti con deliberazioni in data 22 dicembre 1947 e 30 marzo 1948;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, quale risulta dal testo, composto di 27 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto, unitamente all'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1948

Il Ministro: PELLA

STATUTO

TITOLO I
Costituzione - Sede.

Art. 1.

L'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, costituito dalla legge 16 giugno 1939, n. 968, per effetto della trasformazione dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale e con la partecipazione delle Casse di risparmio aventi sede nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Latina, Macerata, Perugia, Pesaro, Rieti, Roma, Terni e Viterbo, è ente di diritto pubblico con personalità e gestione autonome.

Art. 2.

L'Istituto ha la sua sede in Roma ed ha durata indeterminata.

Le funzioni adempiute dalle filiali ed agenzie del cessato Istituto di credito agrario per l'Italia centrale sono trasferite alle Casse di risparmio partecipanti che le eserciteranno in rappresentanza dell'Istituto federale, con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.

TITOLO II
Scopo, capitale, funzionamento

Art. 3.

Scopo dell'Istituto federale è quello di esercitare, nelle provincie del Lazio, dell'Umbria e delle Marche, le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a norma di legge.

Presso di esso funziona lo schedario regionale delle operazioni di credito agrario istituito in conformità dell'art. 37 delle norme regolamentari approvate con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e sue modificazioni.

L'Istituto ha inoltre il compito di indirizzare, coordinare e integrare l'attività creditizia a favore dell'agricoltura delle provincie predette e partecipa al Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto federale è formato:

a) dai fondi patrimoniali del cessato Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;

b) dai fondi di riserva ordinario e speciali, di cui all'art. 25;

c) da numero milleduecento quote nominative indivisibili di lire centomila ciascuna conferite dagli Istituti partecipanti.

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle quote da ciascuno conferite.

Inoltre sono conferite all'Istituto federale tutte le anticipazioni dello Stato, ai sensi dell'art. della legge 16 giugno 1939, n. 968.

Art. 5.

La quote nominative di tutti i partecipanti sono inscritte sopra un apposito registro, depositato presso la sede dell'Istituto federale, con la indicazione della data di decorrenza, del diritto a concorrere alla ripartizione degli utili netti dell'esercizio, nonchè degli eventuali trasferimenti.

A ciascun partecipante è rilasciato un certificato di iscrizione indicante il numero delle quote di patrimonio sottoscritto e i versamenti eseguiti, con le rispettive date di versamento.

Tali certificati saranno numerati progressivamente, e porteranno la firma del presidente, del direttore generale e del ragioniere capo dell'Istituto federale.

Art. 6.

L'Istituto federale non raccoglie depositi.

Esso provvede alle operazioni:

a) con il proprio patrimonio e con le anticipazioni dello Stato;

b) con speciali facoltative somministrazioni effettuate dagli Istituti partecipanti;

c) con il riscontro del portafoglio;

d) con la cessione dei crediti;

e) con altri mezzi forniti da Enti e da Istituti anche non partecipanti.

TITOLO III
Organi dell'Istituto.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea generale dei partecipanti;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) la Presidenza;

d) il Comitato centrale di credito;

e) i Comitati locali di credito;

f) la Direzione;

g) il Collegio dei sindaci.

CAPO I
Assemblea dei partecipanti.

Art. 8.

Le assemblee, alle quali intervengono i delegati degli Enti partecipanti sono ordinarie e straordinarie e sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua vece, dal vice-presidente. In mancanza di entrambi supplirà il consigliere più anziano di nomina. In caso di nomina contemporanea supplirà il consigliere più anziano di età.

Art. 9.

Nelle assemblee i partecipanti dispongono di un voto per ogni quota di L. 100.000 di capitale sottoscritto, fino a quaranta quote.

I partecipanti che abbiano sottoscritto nu numero di quote superiori a quaranta godono di un voto per ogni cinque quote oltre le prime quaranta e sino a quattrocento.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante, mediante delega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante può avere più di due deleghe.

Art. 10.

L'assemblea ordinaria è convocata, entro il 31 marzo, dal presidente, per provvedere:

a) alla discussione ed approvazione del bilancio ed al riparto degli utili, udita la relazione dei sindaci;

b) alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, di sua competenza;

c) alla determinazione degli emolumenti spettanti ai sindaci;

d) alla decisione degli argomenti che il Consiglio di amministrazione crederà di sottoporle.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio di amministrazione o a richiesta di tanti partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, o qualora ne sia fatta domanda dal Collegio dei sindaci.

Art. 11.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea devono essere inviati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno.

Le assemblee sono valide, in prima convocazione con l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino la metà del capitale sottoscritto; in seconda convocazione sono valide con l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino almeno un decimo del capitale sottoscritto.

Le assemblee in seconda convocazione possono essere indette un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

Le votazioni si fanno per alzata di mano, per scheda o per appello nominale.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone; a meno che l'assemblea stabilisca altra forma di votazione.

Le deliberazioni sono valide con un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno di quelli di cui dispongono gli intervenuti.

CAPO II

Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di nove membri.

Il presidente, il vice presidente e tre consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito.

Gli altri sei consiglieri sono nominati dall'assemblea generale dei partecipanti e scelti trà gli amministratori e i dirigenti degli Istituti partecipanti.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica due anni e i consiglieri un anno; tutti sono rieleggibili.

Fa pure parte del Consiglio di amministrazione, come membro di diritto, con voto consultivo, l'ispettore agrario compartimentale.

Art. 13.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale, dei funzionari ed impiegati dell'Istituto.

Qualora durante l'anno si rendano vacanti posti di consigliere, i nuovi eletti durano in carica per il tempo per il quale dovevano rimanervi quelli sostituiti.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ed in sua vece dal vice-presidente, mediante avvisi contenenti l'indicazione degli oggetti sottoposti a discussione da inviarsi almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo i casi di urgenza.

Art. 14.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sei membri.

Nelle votazioni prevale, in caso di parità, il voto del presidente.

Art. 15.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) compilare i regolamenti interni occorrenti per disciplinare l'ordinamento, il funzionamento e l'attività dell'Istituto;

b) determinare i criteri generali per la distribuzione del credito;

c) nominare il Comitato centrale ed i Comitati locali di credito, determinandone le funzioni e controllandone l'attività;

d) predisporre i bilanci e le relazioni, e quant'altro deve formare oggetto di discussione delle assemblee;

e) deliberare sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento devolute alla sua competenza;

f) determinare i tassi di interessi per le varie specie di operazioni;

g) fissare i criteri per le spese di amministrazione, l'ammontare delle medaglie di presenza e delle indennità di trasferta, nominare il direttore generale e gli impiegati, fissandone i requisiti e gli emolumenti;

h) deliberare sulle liti da promuoversi o da sostenersi, autorizzando il presidente a stare in giudizio, nonchè a transigere, rinunziare, ecc.;

i) deliberare sulla vendita degli stabili di cui l'Istituto sia rimasto deliberatario all'incanto, o che l'Istituto abbia comunque acquistato in soddisfacimento dei suoi crediti;

l) deliberare sulle cancellazioni, restrizioni, divisioni, sostituzioni e surrogazioni di ipoteche e di privilegi convenzionali ed in genere su qualsiasi formalità ipotecaria, sulla rinuncia ad ipoteche legali e sulla cancellazione delle trascrizioni di precetti, anche a favore di terzi, nonchè sulla rinuncia totale o parziale di pegni o privilegi od altre garanzie;

m) provvedere in genere a tutto quanto occorra per regolare il funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea.

CAPO III

Presidenza.

Art. 16.

La presidenza è composta del presidente e del vice-presidente.

Il presidente rappresenta l'Istituto ad ogni effetto di legge.

Egli presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato centrale di credito, sovraintende a tutto il funzionamento dell'Istituto; firma gli atti e la corrispondenza impegnativa; consente alla cancellazione delle ipoteche, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni delle trascrizioni di precetti eseguite dall'Istituto o da terzi ed alla restituzione di pegni od altre garanzie, sempre che il credito sia integralmente estinto o non sia sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo di mutuo.

In caso di assenza o di impedimeno, il presidente è sostituito a tutti gli effetti dal vice-presidente.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente può attribuire ad altro consigliere la rappresentanza dell'Istituto per mansioni speciali o per determinate operazioni.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

CAPO IV

Comitato centrale di credito.

Art. 17.

Il Comitato centrale di credito è composto del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e di altri quattro membri nominati dal Consiglio di amministrazione di cui due scelti nel proprio seno, uno fra tecnici agricoltori ed uno fra agricoltori.

I componenti del Comitato centrale di credito, esclusi il presidente e il vice presidente, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 18.

Spetta al Comitato centrale di credito:

a) deliberare su tutte le operazioni che il Consiglio di amministrazione non creda di riservare alla propria competenza o a quella dei Comitati locali;

b deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio di amministrazione, richiedendone la ratifica nella prossima seduta;

c) dare parere su ogni questione riguardante l'applicazione delle leggi sul credito agrario o su ogni altra questione interessante il finanziamento o l'incremento della agricoltura delle provincie del Lazio, dell'Umbria e delle Marche, per le quali venga interpellato dal Consiglio di amministrazione.

Le adunanze del Comitato centrale di credito sono valide con l'intervento del presidente o del vice-presidente dell'Istituto, nonchè di almeno altri due membri, dei quali uno appartenente al Consiglio di amministrazione.

Nelle votazioni prevale, in caso di parità il voto del presidente.

CAPO V

Comitati locali di credito.

Art. 19.

Nei capoluoghi di provincia e nei centri agricoli di maggiore importanza sono istituiti presso la Cassa di risparmio partecipante e le sue dipendenze, i Comitati locali di credito, composti del presidente e di quattro membri.

I presidenti e i componenti dei Comitati locali sono nominati dal Consiglio di amministrazione. Essi sono scelti fra

gli amministratori o i dirigenti delle Casse di risparmio partecipanti e fra altre persone esperte dell'agricoltura o del credito.

I componenti il Comitato locale di credito durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 20.

Spetta ai Comitati locali di credito:

a) deliberare sulle operazioni di credito agrario di loro competenza;

b) dare parere su operazioni di competenza di altri organi dell'Istituto, in conformità dei regolamenti interni e delle determinazioni del Consiglio di amministrazione, ed esercitare quelle eventuali altre attribuzioni che siano loro deferite.

Le adunanze del Comitato locale di credito sono valide con l'intervento di tre componenti.

In caso di assenza del presidente lo sostituirà il membro più anziano di nomina.

CAPO VI

Direzione.

Art. 21.

Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal Consiglio di amministrazione fra persone particolarmente esperte in materia di credito agrario. La nomina deve riportare il preventivo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso assiste inoltre con voto deliberativo, alle sedute del Comitato centrale di credito.

Il direttore generale sovraintende a tutto il personale dell'Istituto, ne cura la disciplina e vigila il lavoro dei vari uffici; egli inoltre adempie alle seguenti funzioni:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato centrale di credito, nonchè alla esecuzione delle disposizioni del presidente ed in genere cura la esatta osservanza delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti;

b) firma la corrispondenza ordinaria e, congiuntamente al ragioniere capo o ad altro funzionario a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, firma i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze;

c) dispone e disciplina gli accertamenti tecnici ed i collaudi occorrenti;

d) riferisce al Consiglio di amministrazione ed al Comitato centrale di credito su tutte le domande di sovvenzione di loro competenza e sugli oggetti posti all'ordine del giorno sui quali non riferisca il presidente;

e) interviene alle assemblee dei partecipanti, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato centrale di credito, prende nota delle deliberazioni e le controfirma con il presidente.

Il direttore generale deve inoltre dare pareri e formulare proposte sulle nomine, sulle promozioni e sul trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza od impedimento del direttore generale, le sue mansioni vengono assunte dal funzionario designato annualmente dal Consiglio di amministrazione.

A giudizio dell'Amministrazione, può essere stabilito che l'ufficio di direzione sia assunto, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, da un membro del Consiglio.

CAPO VII

Collegio sindacale.

Art. 22.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Due sindaci effettivi ed uno supplente sono nominati annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale del credito; un sindaco effettivo ed uno supplente dall'assemblea dei partecipanti.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate nell'art. 2403 del Codice civile e deve uniformarsi alle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto compatibile colla speciale natura dell'Istituto.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Essi hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato centrale di credito e debbono essere loro comunicati i relativi avvisi di convocazione.

TITOLO IV

Personale dell'Istituto.

Art. 23.

L'Istituto, per lo svolgimento delle sue operazioni, oltre a nominare personale proprio, può valersi del personale appartenente alle Casse di risparmio partecipanti, previi accordi con le Casse stesse.

Tale personale, per il fatto di prestare servizio presso l'Istituto federale non cesserà di appartenere alle Casse di risparmio di cui sopra e sarà quindi soggetto ai regolamenti delle rispettive Casse di risparmio; l'Istituto federale rimborserà alle Casse medesime le spese relative al personale anzidetto, con una somma a calcolo, da determinarsi annualmente.

In appositi regolamenti verranno stabiliti i diritti e i doveri del personale dell'Istituto federale.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con l'Istituto, sia dirette, sia indirette.

TITOLO V

Bilancio - Utili - Liquidazione.

Art. 24.

L'esercizio dell'Istituto si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione del direttore generale, all'assemblea delle Casse di risparmio partecipanti, da convocarsi entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, per la discussione e relativa approvazione.

Art. 25.

Gli utili netti dell'Istituto sono assegnati come segue:

a) 3/10 ad incremento del fondo di riserva ordinario;

b) 7/10 alle Casse di risparmio partecipanti, come dividendo per le quote di partecipazione, ma in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto;

c) l'eventuale rimanenza sarà devoluta per la metà a riserve speciali e per l'altra metà a disposizione del Consiglio di ammministrazione dell'Istituto per contributi, sussidi, incoraggiamenti od iniziative dirette a favorire il progresso agricolo o per scopi di propaganda in favore dell'agricoltura.

Art. 26.

In caso di scioglimento dell'Istituto, l'assemblea, con deliberazione presa dai partecipanti, da sottoporsi all'approvazione della Banca d'Italia, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà il liquidatore.

Le attività residue, a liquidazione ultimata, saranno ripartite tra i partecipanti in ragione delle quote di partecipazione da ciascuno versate.

Art. 27.

Le modificazioni al presente statuto, che possono anche essere promosse dal Consiglio di amministrazione, previa deliberazione dell'assemblea, saranno approvate con le modalità stabilite nell'art. 3, comma 2°, della legge 16 giugno 1939, n. 968.

Visto, *il Ministro*: PELLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cessazione delle funzioni di console generale onorario

A decorrere dal 14 ottobre 1948 il signor Gastone Tuccimei ha cessato di esercitare le funzioni di Console generale onorario dell'Honduras a Roma.

(4673)

Concessione di exequatur

In data 2 ottobre 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Salvatore F. Costanzo, Console onorario di Haiti a Catania.

(4674)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga al piano parziale di ricostruzione di Napoli

Con decreto Ministeriale 26 settembre 1948, l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione di Napoli, approvato con decreto Ministeriale 27 settembre 1946, viene prorogata a tutto il 27 settembre 1958.

(4664)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca del Mezzogiorno, con sede in Salerno

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 dicembre 1942, che revocava l'autorizzazione dell'esercizio del credito alla Banca del Mezzogiorno, con sede in Salerno, e sostituiva la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge, n. 375;

Visto il provvedimento di pari data del Capo del soppresso Ispettorato del credito, col quale il dott. Luigi Bergamo veniva nominato commissario liquidatore della predetta azienda;

Considerato che il dott. Bergamo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Roberto Amendola è nominato commissario liquidatore della Banca del Mezzogiorno, avente sede in Salerno, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse, in sostituzione del dott. Luigi Bergamo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1948

Il Governatore della Banca d'Italia
MENICHELLA

(4654)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 ottobre 1948 - N. 182

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	79,475
Id. 3,50 % 1902	70,50
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	94,55
Redimibile 3,50 % 1934	69,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,15
Id. 5 % 1936	92,276
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,50
Id. 5 % convertiti 1951	96,70

Il contabile del Portafoglio dello Stat
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il proprio decreto 20409.2/8170 in data 31 marzo 1948, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Bari;

Visto il foglio n. 3/1-2191 in data 20 agosto 1948, con il quale il Prefetto di Bari rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Massimo De Sanctis con il vice prefetto dott. Gino Romano nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Gino Romano è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Bari in sostituzione del vice prefetto dott. Massimo De Sanctis, nominato prefetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4639)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.